



SENT. 100/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Daniela ACANFORA Presidente

Lucia d'AMBROSIO Consigliere relatore

Roberto RIZZI Consigliere

Nicola RUGGIERO Consigliere

Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello iscritto al n. 61495 del registro di segreteria,
proposto da:

AMETRANO Marcello, nato a Vallo della Lucania (SA) il 27 novembre
1956 (C.F. MTRMCL56S27L628O), rappresentato e difeso dall'avv.
Marcello G. Feola (C.F. FLEMCL64P14B555V - pec:
marcellogiuseppefeola@puntopec.it - fax 089/9951509), con domicilio
eletto in Roma alla via Barnaba Tortolini n. 30 (c/o dott. Alfredo
Placidi)

contro

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei
conti per la Campania, in persona del Procuratore regionale p.t.,
- Procura generale della Corte dei conti in Roma, in persona del
Procuratore generale p.t.;

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Campania n. 91/2024, depositata il 16 febbraio 2024 e notificata il 22 febbraio 2024.

Visti gli atti del giudizio.

Uditi, nella pubblica udienza del 1° aprile 2025, con l'assistenza del segretario, dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, il relatore, consigliere Lucia d'Ambrosio, l'avvocato Marcello G. Feola per l'appellante e il Pubblico Ministero, nella persona del V.P.G. Alfio Vecchio.

FATTO

1. Con l'impugnata sentenza n. 91/2024 la Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, in parziale accoglimento delle richieste della Procura, ha condannato, a titolo di colpa grave, il dott. Ametrano Marcello al pagamento in favore del Comune di Vallo della Lucania della somma di € 40.349,12, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per il danno patrimoniale indiretto cagionato all'ente locale *de quo* per effetto dell'esborso, a titolo di debito fuori bilancio, conseguente ad una transazione conclusa con un dipendente comunale, a seguito di condanna civile al risarcimento del danno in favore del dipendente medesimo.

2. La vicenda traeva origine dall'invio alla Procura erariale, *ex art. 23* comma 5, della legge 27.12.2002 n. 289, della deliberazione n. 29 dell'11.10.2022 del Consiglio comunale, che, ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267 del 18.8.2000 (Tuel), riconosceva il debito fuori bilancio pari a euro 70.000 derivante dalla condanna del Comune al risarcimento del danno in favore del dipendente OMISSIS.

Nello specifico, la sentenza n. OMISSIS del OMISSIS della Sezione Lavoro del Tribunale di Vallo della Lucania, confermata dalla decisione n. OMISSIS del OMISSIS della Sezione Lavoro della Corte di Appello di Salerno, accertava, *incidenter tantum*, l'illegittimità dell'atto amministrativo n. 10587 del 23.6.2011 adottato dal convenuto nella qualità, all'epoca, di vicesindaco, di comunicazione della revoca del nulla osta necessario per la proroga dell'incarico al dipendente OMISSIS di collaborazione presso il Piano sociale di Zona ambito S7 della Provincia di Salerno, con conseguente risoluzione del contratto di collaborazione del OMISSIS con l'Ufficio del Piano di Zona, ed azione giudiziaria da questi promossa, definita con la condanna del Comune al risarcimento del danno.

3. La Procura prospettava la grave violazione da parte del vicesindaco Ametrano della normativa regolamentare adottata nella materia *de qua* del Comune, che all'art. 79, comma 14, individua quale organo competente per la revoca del nulla osta e delle autorizzazioni *ex art. 53, comma 7, del d.lgs. 30.3.2001, n. 165* la Giunta comunale, tenuta a adottare un provvedimento motivato in ordine alle gravi esigenze di servizio poste a base della revoca. Contestava al convenuto, a titolo di colpa grave, il comportamento antigiuridico consistente nell'aver adottato, nella qualità di vicesindaco, il suddetto atto prot. n. 10587 del 23.6.2011, acquisito al Piano di Zona ambito S7 della provincia di Salerno il 2.8.2011 n. 2237, di comunicazione della revoca dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'incarico (retribuito) in capo al OMISSIS di collaborazione col detto Piano, dichiarato, *incidenter*

tantum, illegittimo dalle citate pronunce del Giudice ordinario.

Ravvisava un pregiudizio economico a carico del Comune di Vallo della Lucania quantificato in euro 80.698,24, di cui euro 70.000,00 quale sorte capitale per il risarcimento del danno (definita a seguito dell'accordo transattivo) ed euro 10.698,24 per le spese legali affrontate dall'ente per la difesa nei giudizi innanzi al Giudice ordinario del lavoro.

4. La Sezione territoriale ha preliminarmente affermato la reciproca indipendenza tra giudizio contabile e giudizio civile anche quando investono un medesimo fatto materiale, con conseguente inconfigurabilità di effetti preclusivi dell'uno rispetto all'altro.

Nel merito - ricostruita la cornice normativa e regolamentare di riferimento - ha ritenuto integrati a carico di Ametrano tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa.

In particolare, ha affermato la sussistenza: di un rapporto di servizio fra l'odierno appellante (vicesindaco del Comune di Vallo della Lucania che adottato l'atto con il quale viene comunicato all'Ufficio del Piano di Zona che *"il nulla-osta per la partecipazione ai lavori presso codesto Ufficio di Piano, concesso dalla precedente amministrazione al dipendente dr. OMISSIS, è revocato"*) e l'ente danneggiato; del danno patrimoniale arrecato alla pubblica amministrazione; del nesso di causalità tra detta condotta e il danno consistente nel pagamento da parte del Comune del *quantum* a titolo di risarcimento in sede civile; della condotta connotata da colpa grave, in ragione della superficialità e disattenzione con cui è stata gestita la procedura in argomento, posta in essere in

violazione di elementari doveri e obblighi d'ufficio, nonché della normativa che attribuisce alla Giunta la competenza in materia ed in assenza di adeguata motivazione. In ordine al *quantum*, la sentenza ha ritenuto di abbattere il danno da imputare all'Ametrano nella misura della metà rispetto alla domanda attrice, dunque nell'importo di euro 40.349,12, in considerazione dell'apporto causale del Sindaco del Comune di Vallo della Lucania, non citato in giudizio. Ha invece escluso la sussistenza dei presupposti per l'esercizio del potere riduttivo, in considerazione dell'"oggettivo grave comportamento" (pag. 19 sent.) dell'Ametrano.

5. Con appello notificato in data 22.4.2024 e depositato in data 30.4.2024 il dott. Marcello Ametrano ha impugnato la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:

1) *error in iudicando* (Erronea applicazione del principio di totale autonomia e indipendenza del giudizio contabile rispetto al giudizio civile. Violazione dell'art. 116 c.p.c.), con riguardo al capo della sentenza con il quale è stato ritenuto applicabile alla fattispecie in esame il principio secondo cui il Giudice contabile possa trarre dal giudicato civile elementi ai fini del proprio libero convincimento ex art. 116 c.p.c.;

2) *error in iudicando* (Violazione e falsa applicazione dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001; dell'art. 79 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi del Comune di Vallo della Lucania. Violazione dell'art. 112 c.p.c. Carenza di motivazione della sentenza appellata. Assenza dell'elemento oggettivo della responsabilità erariale), con

riguardo al capo della sentenza con il quale è stata ritenuta antigiuridica la condotta tenuta dall'appellante, sul presupposto che la comunicazione prot. n. 10587 del 23.6.2011 sarebbe da qualificare come un atto di revoca del nulla osta precedentemente rilasciato al signor OMISSIS, ex art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e art. 79 del Regolamento comunale, in relazione all'incarico di collaborazione esterna (co.co.co.) conferitogli dal Piano di Zona;

3) *error in iudicando* (Violazione dell'art. 112 c.c. Motivazione "apparente" della sentenza appellata. Inesistenza del nesso di causalità), con riguardo al capo della sentenza con il quale è stato ritenuto sussistente il nesso di causalità tra il comportamento dell'odierno appellante e il danno consistente nel pagamento da parte del Comune del *quantum* a titolo di risarcimento in sede civile;

4) *error in iudicando* (Violazione dell'art. 112 c.c. Carezza di motivazione della sentenza appellata. Assenza dell'elemento soggettivo della colpa grave) con riguardo al capo della sentenza con il quale è stato ritenuto che la condotta tenuta sia stata connotata da colpa grave, tenuto conto anche che è privo di conoscenze giuridiche in quanto laureato in scienze biologiche;

5) *error in iudicando* (Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1-quater, della l. n. 20/1994. Violazione e falsa applicazione dell'art. 52 R.D. n. 1214/1934. Inesistenza del nesso causalità), con riferimento al capo della sentenza con il quale è stato ritenuto che, nel caso in esame, si sia avuto un concorso nell'evento causale da parte del Sindaco del Comune di Vallo della Lucania, anziché escludere ogni responsabilità

del dott. Ametrano per insussistenza del nesso di causalità, nonché nella parte in cui non è stato esteso il concorso nell'evento causale anche all'organo del Piano di Zona S/7 che ha disposto la risoluzione dell'incarico di collaborazione;

6) *error in iudicando* (Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1-bis, della L. n. 20/1994. Violazione e falsa applicazione dell'art. 52 R.D. n. 1214/1934. Mancato esercizio del potere riduttivo), con riguardo al capo della sentenza con il quale sono stati ritenuti insussistenti i presupposti per l'esercizio del potere riduttivo, in ragione dell'oggettivo suo grave comportamento colposo.

Ha quindi concluso chiedendo, in via principale, di rigettare la domanda proposta in primo grado dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania; in via assolutamente gradata, di ridurre ulteriormente la somma oggetto di condanna, in applicazione dell'art.1, comma 1-quater, della l. n.20/1994 ovvero del potere riduttivo nella misura massima consentita; porre a carico del Comune di Vallo della Lucania gli oneri di difesa del doppio grado.

6. Con memoria conclusionale depositata in data 10 marzo 2025, il Procuratore generale ha ritenuto i motivi di gravame infondati nel merito.

6.1. Con riferimento al primo motivo di impugnazione, con il quale l'appellante lamenta di non aver preso parte al giudizio civile svoltosi dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania e alla Corte di appello di Salerno ed eccepisce che il danno indiretto non scaturirebbe da una

pronuncia definitiva del giudice civile bensì da una transazione successiva alla sentenza civile di appello, sottolinea che il giudice contabile può desumere argomenti di prova dalle prove assunte nel giudizio civile, pur quando il convenuto ne sia rimasto estraneo, dal momento che le risultanze istruttorie raccolte nel processo civile non vengono in rilievo quali prove in senso tecnico bensì quali elementi da valutare autonomamente (anche ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c.). In caso di danno indiretto, l'azione di danno erariale può trovare fondamento anche se il pagamento costituisca attuazione di un contratto di transazione stipulato fra l'amministrazione e il soggetto danneggiato, in quanto per interrompere il nesso eziologico fra condotta del funzionario e danno erariale la transazione deve presentare i caratteri della irragionevolezza, della diseconomicità e della contrarietà ai fini istituzionali dell'ente, il che nella fattispecie è assolutamente da escludere.

6.2. Con riguardo al secondo motivo di gravame, afferma che la tesi dell'appellante risulta smentita dalla semplice lettura della nota in questione, che parla espressamente di revoca del nulla-osta per la partecipazione ai lavori concesso dalla precedente amministrazione.

6.3. Con riferimento al terzo e al quinto motivo di appello (inesistenza del nesso di causalità), evidenzia che, anche se la data di redazione della comunicazione dell'Ametrano recante la revoca del nulla osta per l'incarico esterno è da ritenere successiva a quella della delibera di giunta n. 66 del 7.7.2011 (inizio mese di agosto 2011 e non giugno 2011), la deliberazione del Coordinamento istituzionale con la quale si è dato

mandato per la risoluzione del contratto di collaborazione del OMISSIS
è, in ogni caso, successiva alla revoca del nulla osta dell'Ametrano,
essendo datata 1.9.2011 e richiama espressamente la nota del
vicesindaco quale presupposto della risoluzione del contratto.
Evidenzia, inoltre, che la presenza di ulteriori concause nella
produzione del danno è stata ampiamente presa in considerazione
dalla sentenza impugnata che ne ha tenuto conto nel calcolo del danno
addebitabile all'appellante. Rappresenta, ulteriormente, che nel
giudizio civile e nel giudizio contabile trovano pacificamente
applicazione i criteri desumibili dagli artt. 40 e 41 c.p., evidenziando
che, nella fattispecie in esame, i successivi comportamenti
dell'amministrazione non possono essere considerati come le cause
uniche e da sole sufficienti alla produzione del danno.

6.4. Con riferimento all'asserita assenza dell'elemento soggettivo
della colpa grave, in quanto privo di conoscenze in campo giuridico,
sottolinea che il ruolo di vicesindaco imponeva la conoscenza delle
conseguenze dei provvedimenti che lo stesso ha adottato.

6.5. In merito al mancato esercizio del potere riduttivo, rileva che la
sentenza sul punto ha congruamente motivato, richiamando l'intensità
dell'elemento soggettivo che ha caratterizzato la condotta colpevole.

6.6. Il Procuratore generale chiede, pertanto, il rigetto dell'appello,
con conferma della decisione impugnata e condanna dell'appellante al
pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

7. All'udienza del 1° aprile 2025, come da verbale in atti, il difensore
dell'appellante e il rappresentante della Procura generale hanno

insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni, come rassegnate in atti.

L'avv. Feola ha argomentato, in particolare, sull'insussistenza del nesso causale, anche in considerazione della condotta tenuta dagli organi istituzionali del Piano di Zona, ritenendo che la condotta di detti organi sia stata rilevante ai fini della produzione del danno, quantomeno sotto il profilo quantitativo.

Il V.P.G. Vecchio sulla sussistenza del nesso causale, ha richiamato il tenore letterale della nota redatta dall'appellante, sostenendo che, ai fini della quantificazione del danno, il Giudice di prime cure ha già debitamente valutato l'apporto causale di altri soggetti, tanto da dimezzare l'importo di condanna rispetto alla richiesta originaria; ha sottolineato che, poichè la deliberazione del Coordinamento istituzionale richiama espressamente la nota del vicesindaco Ametrano, questa non è di per sé idonea ad interrompere il nesso causale. Ha ritenuto, quindi, irrilevante, ai fini della produzione del danno, l'errata protocollazione della nota del dott. Ametrano, comunque antecedente alla deliberazione del Coordinamento istituzionale. Infine, in ragione dell'importanza del ruolo rivestito dall'appellante, ha ritenuto non accoglibile la tesi dell'assenza di specifiche competenze in campo giuridico.

Chiusa la discussione, il giudizio è passato in decisione.

DIRITTO

1. L'atto di appello in esame mira alla riforma della sentenza n. 91/2024, con la quale la Sezione giurisdizionale regionale campana

ha affermato la responsabilità del dott. Ametrano Marcello, con conseguente condanna al pagamento in favore del Comune di Vallo della Lucania della somma di euro 40.349,12, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per il danno patrimoniale indiretto cagionato all'ente locale *de quo* per effetto dell'esborso, a titolo di debito fuori bilancio, conseguente ad una transazione conclusa con un dipendente comunale, a seguito di condanna civile al risarcimento del danno in favore del dipendente medesimo.

2. Con il primo motivo di gravame (*error in iudicando: erronea applicazione del principio di totale autonomia e indipendenza del giudizio contabile rispetto al giudizio civile; violazione dell'art. 116 c.p.c.*), l'appellante ha impugnato il capo della sentenza di primo grado (pag. 10) nel quale si è affermato che *"nelle ipotesi di danno patrimoniale indiretto anche se la sentenza civile irrevocabile di condanna dell'Amministrazione non è vincolante in sede giuscontabile, si ritiene, tuttavia, che il Giudice contabile possa a essa richiamarsi, mutuandone uno o più elementi, ai fini della formazione del proprio libero convincimento ex art. 116 c.p.c. in ordine alla sussistenza o meno della fattispecie di responsabilità amministrativa sottoposta al suo vaglio"*

Sul punto ha evidenziato che il Collegio di prime cure avrebbe omesso di considerare che egli non ha preso parte al giudizio civile svoltosi dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania e, a seguito di impugnativa della sentenza di primo grado, alla Corte di appello di Salerno e che il danno indiretto oggetto del giudizio non scaturisce da una pronuncia definitiva del giudice civile, bensì dalla transazione sottoscritta dal

Comune di Vallo della Lucania, che ha rinunciato, senza addurre alcuna idonea motivazione, a proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza civile di appello.

Il motivo non è meritevole di accoglimento.

2.1. La giurisprudenza di questa Corte è granitica nell'affermare la pacifica configurabilità del danno all'erario in ipotesi di esborso conseguente a transazione (Corte dei conti, Sez. II app. n. 148/2021, n. 5/2021), escludendo la rilevanza della circostanza che non sia stato acquisito il consenso del soggetto convenuto in giudizio alla stipula della transazione, potendo egli sempre censurare nel giudizio di responsabilità amministrativa l'eventuale irragionevolezza e diseconomicità del contenuto dell'accordo transattivo (situazione non ricorrente nel caso all'esame); nel ritenere che la transazione è inidonea ad interrompere il nesso di causalità tra le azioni ed omissioni che si ritiene abbiano costituito l'antecedente causale che ha determinato l'evento lesivo, ed il danno erariale, costituendo solo un indice di parametrizzazione della sua consistenza (cfr. Corte dei conti, Sez. II app. n. 233/2024, n. 245/2023); nell'affermare, pertanto, che la somma transatta in sede di responsabilità civile costituisce la misura del danno da risarcire in sede di responsabilità erariale (cfr. Corte dei conti, Sez. II app. n. 28/2025, n. 741/2018; Sez. III app. n. 536/2017 e n. 53/2017). Nel caso all'esame, la scelta di addivenire a una transazione appare assolutamente ragionevole e conveniente per l'erario, avendo consentito di evitare che a carico del Comune di Vallo della Lucania gravassero ulteriori oneri, derivanti dalla prosecuzione del contenzioso

giudiziale, tenuto conto delle elevate probabilità di una ulteriore soccombenza come desumibili dalla documentazione in atti.

2.2. Va rilevato, inoltre, che, in ogni caso, la circostanza che l'odierno appellante non abbia preso parte al giudizio civile svoltosi dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania ed alla Corte di appello di Salerno non può assumere alcun rilievo in assenza di specifiche disposizioni normative in tal senso, attualmente dettate solo in ambito di responsabilità medica (cfr. art. 9, comma 7, l. n. 24 del 2017, c.d. legge "Gelli-Bianco", che limita la possibilità, anche nel giudizio di responsabilità amministrativa, oltre che nel giudizio di rivalsa, di desumere argomenti di prova dalle prove assunte nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria o dell'impresa di assicurazione alle ipotesi in cui l'esercente la professione sanitaria ne è stato parte).

Il motivo d'appello deve essere, pertanto, respinto.

3. Con il secondo motivo di gravame (*error in iudicando: violazione e falsa applicazione dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001; dell'art. 79 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi del Comune di Vallo della Lucania. Violazione dell'art. 112 c.p.c. Carenza di motivazione della sentenza appellata. Assenza dell'elemento oggettivo della responsabilità erariale*), l'appellante ha impugnato il capo della sentenza di primo grado (pagg. 12 e ss) con il quale è stata ritenuta idoneamente provata l'antigiuridicità della condotta da lui tenuta nella vicenda, sul presupposto che la comunicazione prot. 10587 del 23.6.2011 sarebbe da qualificare come un atto di revoca del nulla osta precedentemente

rilasciato al signor OMISSIS, *ex art.* 53 del d.lgs. n. 165/2001 e art. 79 del Regolamento comunale, in relazione all'incarico di collaborazione esterna (co.co.co.) conferitogli dal Piano di Zona.

Il motivo non è meritevole di accoglimento.

3.1. Deve osservarsi che il tenore letterale della comunicazione a firma dell'Ametrano è tale da non ingenerare alcun dubbio in merito alla qualificazione di detto documento in termini di revoca del nulla osta relativo all'incarico di collaborazione esterna conferito al signor OMISSIS dal Piano di Zona S/7.

3.2. Infatti, come riconosciuto dallo stesso appellante, il signor OMISSIS aveva, in relazione al Piano di Zona S/7, sia compiti e funzioni derivanti dalla sua posizione di dipendente del Comune di Vallo della Lucania - in quanto, essendo responsabile del Settore "*Politiche sociali*", era tenuto ai rapporti con il Piano di Zona - sia un distinto ed autonomo rapporto di collaborazione esterna (co.co.co.), conferitogli dal Piano di Zona, previo nulla osta, *ex art.* 53, comma 7 d.lgs. 165 del 2001, da parte del Comune di Vallo della Lucania del quale era dipendente, per lo svolgimento di ulteriori compiti fuori dall'orario di lavoro proprio dell'impiego pubblico presso il Comune medesimo.

Con la nota prot. 10587 del 2011, il vicesindaco non si è limitato a rappresentare che, con delibera CG n. 66 del 7.7.2011 e con atto di nomina dell' 1.8.2011, ai sensi degli artt. 107 e 109 del d.lgs. n. 267 del 2000, era stato nominato nuovo responsabile del Settore "*Politiche sociali*" del Comune di Vallo della Lucania il signor OMISSIS, ma ha

comunicato *“altresì, che il nulla-osta per la partecipazione ai lavori presso codesto Ufficio di Piano, concesso dalla precedente amministrazione al dipendente dr. OMISSIS, è revocato”*.

La ricostruzione di parte appellante tesa a dimostrare che la nota si riferiva esclusivamente alla funzione *“rapporti con il Piano di Zona”* si scontra con l'evidenza delle seguenti circostanze: con la seconda parte della comunicazione si revoca esplicitamente un nulla osta; non era necessario alcun nulla osta per svolgere presso il Piano di Zona compiti e funzioni discendenti dalla posizione di responsabile del Settore *“Politiche sociali”* ricoperta all'interno del Comune di Vallo della Lucania per cui non era richiesta l'espressa revoca di alcun nulla osta per cessare dall'esercizio di detti compiti e funzioni.

Poiché la nomina di un nuovo responsabile del Settore *de quo* costituiva circostanza tale da determinare di per sé l'automatico subentro di tale dipendente nei compiti e nelle funzioni da esercitarsi - in orario di servizio - nei rapporti con il Piano di Zona e derivanti dal ricoprire tale specifica posizione all'interno del Comune di Vallo della Lucania, alla seconda parte della comunicazione sottoscritta dal dott. Ametrano non può attribuirsi altro significato se non la chiara esplicitazione della precisa volontà del Comune di revocare al signor OMISSIS il nulla osta necessario per il distinto ed autonomo rapporto di collaborazione esterna (co.co.co.), conferitogli dal Piano di Zona, che svolgeva al di fuori dall'orario di lavoro presso l'ente di appartenenza.

Da qui l'infondatezza del motivo di gravame.

4. Con il terzo (error in iudicando: Violazione dell'art. 112 c.c. Motivazione

“apparente” della sentenza appellata. Inesistenza del nesso di causalità), e il quinto motivo di gravame (error in iudicando: Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1-quater, della L. n. 20/1994. Violazione e falsa applicazione dell’art. 52 R.D. n. 1214/1934. Inesistenza del nesso causalità)

l’appellante ha impugnato il capo della sentenza di primo grado (pagg. 14 e ss) con il quale è stato ritenuto sussistente il nesso di causalità tra il comportamento tenuto nella vicenda e il danno consistente nel pagamento da parte del Comune del quantum a titolo di risarcimento a seguito della transazione scaturente dalla condanna civile, nonché il capo della sentenza (pag. 18 e 19) con il quale è stato ritenuto che nel caso in esame si sia avuto un concorso nell’evento causale da parte del Sindaco del Comune di Vallo della Lucania, anziché escludere ogni sua responsabilità nella vicenda, nonché nella parte in cui non è stato esteso il concorso nell’evento causale anche all’organo del Piano di Zona S/7. I motivi d’appello sono parzialmente meritevoli di accoglimento, nei termini che seguono.

4.1. *Nello specifico, con il primo dei due motivi, l’appellante censura la motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui afferma che” la più volte citata nota-comunicazione del vicesindaco che ha dato luogo alla risoluzione del rapporto di collaborazione del OMISSIS col Piano di Zona, ancorché acquisita al protocollo di quest’ultimo ente in data 2.8.2011 (prot. 2237), è emessa in data 23.6.2011 (prot. 10587 del Comune), e cioè in tempo anteriore alla deliberazione n. 66 della Giunta comunale che è del 7.7.2011 della quale essa nota sarebbe esecutiva, e in tempo anteriore alla nomina del nuovo responsabile dell’Ufficio delle Politiche sociali la quale, come risulta*

sempre dalla detta nota, è dell'1.8.2011", e nella parte in cui condivide "l'osservazione del Giudice ordinario (pag. 10 della sent. n. OMISSIS della Corte d'appello di Salerno) che pone in luce come posteriore nel tempo rispetto al ridetto atto-nota del vicesindaco è la deliberazione n. 5 del 10.1.2013 del nuovo Piano di zona S8 dettante l'obbligatorietà della titolarità dell'ufficio di responsabile delle Politiche sociali del Comune ai fini dell'assunzione dell'incarico di collaborazione presso il Piano di zona".

In merito, deve, preliminarmente, affermarsi che - contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prima istanza - la nota a firma dell'esponente dott. Ametrano, benché rechi la data del 23.6. 2011, non può che essere stata redatta in data successiva all' 1.8. 2011, in quanto fa espresso riferimento alla *"delibera di GC n. 66 del 07 luglio 2011"* ed al *"proprio atto di nomina del 01 agosto '11"*.

Tale circostanza, tuttavia, non appare dirimente ai fini della decisione in merito alla sussistenza o meno del nesso di causalità.

Occorre osservare, infatti, che la deliberazione del Coordinamento istituzionale con la quale si è dato mandato per la risoluzione del contratto di collaborazione del OMISSIS - datata 1.9. 2011 - è successiva alla comunicazione di revoca del nulla osta sottoscritta da vicesindaco, e richiama espressamente tale nota quale presupposto per la risoluzione del contratto di co.co.co., stante, giova ribadirsi, il chiaro ed inequivocabile tenore letterale della nota che non poteva dare adito ad alcun fraintendimento, come invece sostiene l'appellante

Occorre valutare, inoltre, la accertata lesività, da parte del giudice civile, dell'atto n. 10587 del 23.6. 2011 a firma del vicesindaco, adottato

in aperta violazione dell'*iter* prescritto dall'art. 79 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", con evidente antigiuridicità della condotta dell'odierno appellante, posta in essere in violazione della normativa che attribuisce alla Giunta la competenza in materia, e in assenza di adeguata motivazione. Occorre considerare, infatti, che il comma 14 del predetto art. 79 del Regolamento comunale individua quale organo competente per la revoca del nulla osta e delle autorizzazioni *ex art.* 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 la Giunta comunale, e richiede, per la sospensione o la revoca dell'autorizzazione concessa, un provvedimento motivato in ordine a sopravvenute gravi esigenze di servizio.

4.2. L'appellante sostiene che, in ogni caso, le considerazioni del Giudice di prima istanza non sarebbero idonee a costituire adeguato supporto motivazionale circa la sussistenza del nesso di causalità. Ripropone, pertanto, in quanto non esaminate dalla Sezione giurisdizionale campana di questa Corte dei conti, le argomentazioni svolte in primo grado sul punto, secondo le quali gli organi del Piano di Zona (segnatamente, il Coordinamento Istituzionale con la deliberazione n. 27/2011 ed il Responsabile dell'Ufficio di Piano con la determina n. 730/2011), erano onerati dello specifico dovere di previamente acquisire, richiedendoli al Comune di Vallo della Lucania, gli atti obbligatoriamente richiesti a tal fine dal succitato art. 79 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi (delibera di G.C. di revoca del nulla osta e parere del Segretario comunale), non potendo disporre la risoluzione dell'incarico di collaborazione del

OMISSIS sulla base di una semplice nota del vicesindaco. Ad avviso dell'appellante si configurerebbe in capo a detti organi di una condotta connotata da gravissima negligenza e trascuratezza, tale da assumere una valenza determinativa in senso esclusivo nella causazione del danno in questione, recidendo in radice il nesso di causalità con la nota sottoscritta in qualità di vicesindaco. Censura, inoltre, la motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui non è stata del tutto esclusa la sua responsabilità, pur ritenendo che vi sia stato un concorso nell'evento causale da parte del Sindaco del Comune di Vallo della Lucania, nonché nella parte in cui il concorso nell'evento causale non è stato esteso anche all'organo del Piano di Zona S/7 che ha disposto la risoluzione dell'incarico di collaborazione. Sostiene, infatti, che le successive condotte tenute dal Sindaco, nel corso della seduta del Coordinamento Istituzionale dell'1.9.2011, e dagli organi del Piano di Zona hanno assunto una valenza determinativa in senso esclusivo nella causazione del danno in questione, recidendo in radice il nesso di causalità con la nota dal vicesindaco. Orbene, quest'ultime argomentazioni difensive non possono trovare accoglimento in quanto, nella fattispecie in esame, i successivi comportamenti dell'amministrazione non possono essere considerati come cause uniche e da sole sufficienti alla produzione di un danno, che, in assenza della nota del vicesindaco, non si sarebbe verificato.

Infatti, *"l'accertamento del nesso di causalità materiale rinvia alle regole dettate dagli artt. 40 e 41 c.p. (ritenuti pacificamente applicabili in sede di responsabilità amministrativa), secondo cui, quando l'evento dannoso è*

determinato da una pluralità di condotte concorrenti “il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione o dall’omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione e l’omissione e l’evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità, quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento” (per tutte, Sez. II app. n. 75/2023).

È indubitabile, pertanto, che il concorso di più cause, delle quali solo una parte attribuibile ad un determinato soggetto, non esclude di per sé la responsabilità dello stesso per l’evento dannoso, in quanto il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti, non elimina il rapporto di causalità tra l’azione e l’evento, laddove, come nel caso *de quo*, nessuna delle circostanze addotte in sede difensiva superi la soglia della causalità concorrente.

Deve ritenersi, tuttavia, che la presenza di ulteriori concause nella produzione del danno debba essere presa in considerazione nel calcolo del danno addebitabile al signor Ametrano, non solo con riguardo alla condotta successiva del Sindaco OMISSIS, che nel corso della seduta del Coordinamento Istituzionale dell’1.9.2011 rispondeva affermativamente alla domanda del rappresentante del Comune di Camerota tesa a sapere “*se, come per l’autorizzazione, vi è una deliberazione della Giunta Comunale di Vallo della Lucania che ha revocato la medesima*”(già valutata dal giudice di primo grado), ma anche con riferimento alla condotta degli organi del Piano di Zona, che hanno colpevolmente omesso di porre in essere le opportune verifiche in merito all’effettiva esistenza della delibera giuntale di revoca del nulla

osta, corredata del parere del Segretario comunale.

Va infatti considerato anche che, nel corso della medesima seduta del Coordinamento Istituzionale veniva verbalizzato, da parte del rappresentante del Comune di Stio Cilento, che l'Ufficio di Piano doveva *"valutare bene se è tenuto a risolvere il contratto di collaborazione"* e *"che, fermo restando la sovranità del Comune di Vallo della Lucania, il Piano di Zona deve verificare, al fine di evitare controversie giudiziarie, se la risoluzione del contratto a termine stipulato, dà la possibilità al dr. OMISSIS di citare l'ente per il risarcimento dei danni"*.

Il Collegio ritiene, pertanto, che sussista, per i motivi illustrati, il concorso causale nell'evento lesivo non solo dell'allora Sindaco del Comune di Vallo della Lucania, come già affermato nella sentenza impugnata, ma anche degli organi del Piano di Zona, non coinvolti nel giudizio di primo grado.

Il terzo ed il quinto motivo di gravame devono essere, pertanto, parzialmente accolti, con conseguente riduzione dell'addebito a carico del dott. Ametrano, con valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. e dell'art. 95, comma 1, c.g.c., nella misura di un terzo della somma azionata dalla Procura regionale, oltre rivalutazione e interessi, per un importo complessivo di euro 27.000,00.

5. Con il quarto motivo di gravame (*error in iudicando: Violazione dell'art. 112 c.c. Carenza di motivazione della sentenza appellata. Assenza dell'elemento soggettivo della "colpa grave"*) l'appellante ha impugnato il capo della sentenza di primo grado (pagg. 16 e ss) con il quale è stato ritenuto che la condotta tenuta sia stata connotata da colpa grave,

affermando che il tenore letterale della nota confermerebbe la sua buona fede e sottolineando che era privo di specifiche competenze giuridiche, in quanto laureato in scienze biologiche.

Il motivo non è meritevole di accoglimento.

Deve darsi risalto al fatto che l'odierno appellante, in qualità di vicesindaco e di componente della Giunta, avrebbe dovuto essere a conoscenza della disciplina regolamentare dettata in materia con riguardo all'autorizzazione agli incarichi esterni (e quindi sapere che detto regolamento attribuisce una specifica competenza alla Giunta comunale e richiede una precisa motivazione per la revoca del nulla osta). Ciò in quanto la conoscenza della normativa in vigore e, in particolare, delle regole vigenti nell'ente locale che si amministra, costituisce condotta senz'altro esigibile in capo ad un amministratore pubblico, soprattutto quando, come nel caso all'esame, la disciplina di riferimento appare chiara e la sua interpretazione non implica il superamento di particolari oneri e difficoltà.

Non risulta convincente, inoltre, la prospettazione secondo cui l'appellante sarebbe stato indotto, dalla lettura della deliberazione di Giunta n. 66 del 6.7.2011 del Comune di Vallo della Lucania di riorganizzazione degli uffici comunali, a ritenere che fosse implicitamente venuto meno anche il nulla osta precedentemente rilasciato al signor OMISSIS, in quanto nella citata deliberazione non veniva in alcun modo esplicitata la volontà di revocare al medesimo OMISSIS l'autorizzazione in essere per l'incarico di co.co.co.

Il danno subito dal Comune di Vallo della Lucania è, pertanto,

riconducibile alla condotta del vicesindaco Ametrano, per cui va confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto gravemente colposa la condotta tenuta dal convenuto.

Il motivo di gravame è, quindi, respinto.

6. Con il sesto motivo di gravame (*error in iudicando: Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1-bis, della L. n. 20/1994. Violazione e falsa applicazione dell'art. 52 R.D. n. 1214/1934. Mancato esercizio del potere riduttivo*), l'appellante ha, infine, impugnato il capo della sentenza (pag. 19) con il quale sono stati ritenuti insussistenti i presupposti per l'esercizio del potere riduttivo, sostenendo che il suo comportamento non è stato affatto così esecrabile, sussistendo, al contrario, tutti i presupposti per il suo esercizio nella massima espansione ammissibile. In merito, questo Collegio non ravvisa elementi che consentano di ridurre ulteriormente il danno, come chiesto dall'appellante, in disparte la considerazione che in caso di mancato esercizio del potere riduttivo non sussiste, secondo la pacifica giurisprudenza contabile, alcun obbligo di motivazione (*ex multis*, Sez. II app. n. 233/2024, e precedenti ivi richiamati).

Il motivo di impugnazione è dunque da respingere.

6. Conclusivamente, alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio, definendo il giudizio con un parziale accoglimento del gravame, ritiene sussistente la responsabilità, a titolo di colpa grave, del signor Marcello AMETRANO per il danno subito dal Comune di Vallo della Lucania e quantifica, in ragione del concorso colposo della condotta di altri soggetti non evocati in giudizio, l'importo del danno a questi

addebitabile in € 27.000,00 (ventisettemila/00), oltre interessi legali.

7. Le spese di questo grado di giudizio sono poste a carico dell'appellante, ai sensi dell'art. 31, comma 1, c.g.c., per il principio della soccombenza, essendo stata confermata la responsabilità amministrativa per danno indiretto (cfr., Sez. II app., n. 48/2025, n. 185/2024, n. 352/2023, n. 3/2023 e n. 509/2022), nell'importo liquidato nel dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 91/2024 della Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, condanna il dott. Marcello AMETRANO al pagamento, in favore del Comune di Vallo della Lucania, dell'importo di euro 27.000,00 (ventisettemila/00), oltre interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado e fino a quella del pagamento.

Le spese del grado di giudizio sono poste a carico dell'appellante e vanno liquidate nella misura di euro 160,00 (CENTOESSANTA/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° aprile 2025.

L'Estensore

Il Presidente

Lucia d'Ambrosio

Daniela Acanfora

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 30 APRILE 2025

P. Il Dirigente

Dott. Massimo Biagi

f.to digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani